



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI



**RAPPORTO ANNUALE
DI ATTIVITÀ 2006**

I/2007

Pubblicazioni del Consiglio delle Autonomie Locali

A cura di

Servizio di Assistenza al Consiglio delle Autonomie locali
50123 Firenze, Piazza S. Lorenzo5
Tel. 055.238.7901/02- Fax 055.238.7903
e-mail: c.autonomie@consiglio.regione.toscana.it
sito web: www.consiglioautonomie.it

Indice

Prefazione

1. Introduzione

2. Scheda di sintesi dell'attività istituzionale

3. Procedimento istruttorio per l'elaborazione dei pareri

4. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta del Consiglio regionale suddivisi per tematica

4.1 Interventi economico-finanziari

4.1.1. Pareri espressi su Proposte di Legge

4.1.2. Pareri espressi su Proposte di Deliberazione e di Risoluzione

4.2 Attuazione della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione

4.2.1. Pareri espressi su Proposte di Legge

4.2.2. Pareri espressi su Proposte di Deliberazione e di Risoluzione

4.3 Programmazione regionale e locale

4.3.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

4.3.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione e di Risoluzione

4.4 Verifica dell'esito dei pareri

5. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta della Giunta regionale

6. Ulteriori funzioni svolte dal CAL

6.1 Le risoluzioni approvate dal CAL

6.2 Nomine e designazioni di competenza del CAL

6.2.1. I problemi interpretativi e l'accordo attuativo definito in via transitoria

6.2.2. Le designazioni effettuate

6.3 Il rapporto con la Corte dei Conti

6.3.1 Introduzione

6.3.2 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell'anno 2006

7. Attività di comunicazione ed informazione

8. Appendici

a) Caratteristiche competenze e composizione del CAL

Caratteri e finalità

– competenza prevista dalla L.R. 36/2000

– competenze previste dallo Statuto regionale

– composizione

Procedure

Componenti

Struttura tecnica

b) Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL

Art. 66 “Consiglio delle Autonomie Locali”

Art. 67 “Seduta congiunta”

Art. 74 “Iniziativa popolare”

Art. 79 “Modifica allo Statuto”

c) Principali atti in materia di collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei conti



- Convenzione 16 giugno 2006: “Convenzione sulle modalità di collaborazione fra la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, il Consiglio delle Autonomie per la Toscana e la Regione Toscana in merito all’esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali”.
- Risoluzione n. 3 del 05.09.2006: “Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative”.

Prefazione

Le attività svolte dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) nel 2006 riguardano, da un lato, la corrente attività istituzionale connessa con l'espressione dei pareri sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento relative all'attribuzione e all'esercizio delle competenze degli enti locali, dall'altro contributi ed approfondimenti legati alle finalità e alla collocazione istituzionale del CAL, svolti anche in collaborazione con altri organismi.

Per quanto attiene alla corrente attività istituzionale, pur in mancanza di una organica ed auspicata revisione della legge istitutiva del CAL, resa necessaria per rispondere in modo adeguato alle nuove disposizioni statutarie, si è dato attuazione, per quanto possibile, ai nuovi compiti assegnati dal nuovo Statuto regionale. In particolare, tra le novità introdotte dal nuovo Statuto, è da segnalare la tendenza che è andata affermandosi, particolarmente significativa nelle materie istituzionali e del governo del Territorio, riguardante l'espressione di pareri obbligatori da parte del CAL sui regolamenti di competenza della Giunta regionale. Così, nel complesso, è stato elaborato un numero di pareri superiore alle previsioni iniziali perché, a fronte di una consistente diminuzione delle richieste di pareri sottoposti dal Consiglio regionale, si è avuta una continua crescita del numero e dell'importanza degli atti sottoposti dalla Giunta regionale al parere obbligatorio del CAL.

Inoltre, all'interno della nuova disciplina statutaria della concertazione, il Consiglio delle Autonomie locali ha proseguito il proprio impegno al tavolo di concertazione istituzionale, indispensabile per conoscere l'evoluzione del confronto tra le Associazioni degli enti locali e la Regione sui principali atti di governo

e poter dare i pareri di propria competenza in modo informato ed articolato.


Da evidenziare, inoltre, l'attività svolta sul fronte delle nomine, in attuazione dell'art. 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale, che conferisce al CAL "le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali". Nelle more dell'intervento legislativo che regolamenti le modalità attuative di questa nuova disposizione statutaria, è stata raggiunta un'intesa con la Giunta regionale, il Consiglio e le Associazioni rappresentative degli enti locali che ci ha consentito di avviare operativamente questa nuova funzione a partire dalla fine del 2005.

Importanti, infine, sono stati i contributi strettamente legati al ruolo istituzionale del Consiglio delle Autonomie locali, sempre più teso ad accentuare il raccordo con altri enti.

A questo nuovo quadro di riferimento va ricondotto infatti il rapporto sempre più strettamente collaborativo con la Sezione regionale per la Toscana della Corte dei Conti, incrementato anche in virtù della sottoscrizione di una convenzione, il 16 giugno 2006, da parte della Corte dei Conti e della Giunta regionale, cui ha fatto seguito la risoluzione n. 3/2006, recante modalità attuative della convenzione medesima.

Un elemento di rilievo del 2006, suscettibile di avere, in un futuro non lontano, ricadute importanti sul CAL è il rinnovato impegno per la valorizzazione del Consiglio delle Autonomie locali, manifestato con una nota ufficiale indirizzata al Presidente della Giunta regionale da parte dei presidenti dell'ANCI e dell'UNCCEM della Toscana.

Il cuore di questa nuova strategia è l'individuazione del Consiglio delle Autonomie Locali



come possibile soggetto primario e, al contempo, luogo istituzionale della concertazione, in alternativa all'attuale Tavolo interistituzionale di concertazione, che vede invece il preminente ruolo delle Associazioni degli enti locali,

quali rappresentanti del sistema degli enti locali.

Marco Romagnoli
Presidente del CAL

I. Introduzione

Il presente Rapporto¹ illustra ed analizza l'attività svolta dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana nel corso del 2006.

Il Rapporto conserva approssimativamente la struttura ormai consolidata adottata negli anni passati, anche se ad essa sono stati apportati alcuni correttivi.

Il Rapporto descrive dettagliatamente l'attività istituzionale svolta dal CAL e consistente nella partecipazione consultiva al processo decisionale regionale che si svolge nell'ambito del Consiglio regionale.

Questa attività si sostanzia nella formulazione di pareri in ordine alle proposte di legge, di deliberazione, di risoluzione sottoposte all'esame delle commissioni consiliari e di interesse per gli enti locali, in quanto attinenti alle loro competenze, alla ripartizione di esse con la Regione, all'istituzione di enti ed agenzie regionali, al bilancio regionale ed agli atti generali della programmazione.

In particolare, si analizzano i contenuti dei pareri maggiormente significativi espressi dal CAL e l'esito che hanno avuto nelle decisioni finali del Consiglio regionale.

Mentre in passato questa verifica risultava particolarmente difficoltosa ed era rimessa integralmente ad un'attività di interpretazione effettuata dallo stesso CAL attraverso il proprio ufficio di assistenza, negli ultimi anni tali difficoltà si sono sensibilmente ridotte essendo possibile desumere dagli stessi messaggi delle commissioni consiliari le valutazioni compiute rispetto ai pareri e le conseguenti determinazioni assunte.

Come negli anni passati, anche in quest'anno è stato praticamente impossibile comprendere se le raccomandazioni formulate dal CAL a titolo

collaborativo nei propri pareri siano state considerate o meno.

Si spera comunque che questo stato di cose muti con l'attuazione dello Statuto regionale che prescrive l'obbligo di motivazione espressa in caso di non accoglimento di un parere negativo o condizionato da parte del CAL.

Nell'ambito del Cap. 6 "Ulteriori funzioni svolte dal CAL", relativo alle ulteriori e più ampie attività esperite dal CAL ad integrazione di quelle consultive, si segnala la sintesi dell'attività di indirizzo svolta in quest'anno, le problematiche poste dall'attuazione dell'articolo 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale e le numerose designazioni effettuate in virtù di questa disposizione che attribuisce al CAL una competenza nuova (ed unica nel panorama italiano in quanto non posseduta dai consigli delle autonomie locali istituiti dalle altre regioni) stabilendo che spettano ad esso le nomine e designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali.

Un'altra novità rispetto all'anno passato è stata anche l'intensa attività di collaborazione svolta con la Sezione regionale della Corte dei Conti.

Nei casi da ultimo considerati ci troviamo di fronte ad attività destinate ad ampliarsi in futuro con l'attuazione del nuovo Statuto regionale, come dimostra anche l'insediamento della commissione consiliare per gli adempimenti statutari.

Il Rapporto si conclude con il richiamo ai tratti essenziali del CAL, come definiti dalla legge istitutiva, e con un'appendice contenente le disposizioni dello Statuto regionale ad esso relative e il testo degli atti più significativi volti a definire i rapporti tra il CAL e la Corte dei Conti.



2.

Scheda di sintesi dell'attività istituzionale

Nel corso del 2006 il Consiglio delle Autonomie locali, rinnovati alcuni componenti a seguito delle elezioni amministrative di aprile, ha tenuto complessivamente 7 sedute, esprimendo 42 pareri obbligatori (in questo numero sono comprese anche due riassunzioni disposte dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del regolamento interno del Consiglio regionale).

I pareri sulle proposte di legge sono stati 17 mentre le pronunce sulle proposte di deliberazione, di regolamento e di risoluzione sono state rispettivamente 12, 8 e 5.

Per quanto concerne il quorum deliberativo si rileva che quest'anno, a differenza del 2005, quasi tutti i pareri sono stati espressi all'unanimità: hanno fatto eccezione soltanto il parere sulla Proposta di legge n. 76 "Norme di organizzazione degli interventi sull'uso problematico di sostanze psicoattive e sulle dipendenze patologiche nel servizio sanitario regionale", espresso a maggioranza, ed i pareri sulla Proposta di risoluzione n. 13 "Programma regionale di sviluppo 2006-2010" e sulla Proposta di risoluzione n. 14 "Documento di programmazione economico-finanziaria per l'esercizio 2007- Adozione", entrambi pronunciati a maggioranza con l'astensione di un componente del CAL.

Merita segnalare inoltre che nessuna delle 42 pronunce espresse nel periodo considerato ha avuto carattere negativo: infatti 25 pareri sono stati interamente favorevoli, 13 sono stati favorevoli ma con alcune raccomandazioni di carattere generale e rivolte alla futura attività legislativa e 4 hanno subordinato il carattere favorevole del parere all'accoglimento di specifiche condizioni. Nelle pronunce del CAL sono stati complessivamente formulati 29 rilievi specifici, di cui 10 condizioni e 19 raccomandazioni.

Questa distinzione, conseguente alla qualificazione attribuita dallo stesso CAL alle proprie pronunce a seguito dell'accordo intercorso nel settembre 2002 fra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e il Presidente del CAL, è stata confermata anche per le pronunce espresse in questo anno, in quanto ritenuta la soluzione più idonea ad agevolare le commissioni consiliari a pronunciarsi espressamente sui rilievi specifici formulati dal CAL nei propri pareri.

Anche l'anno in esame, come gli anni passati, è stato contraddistinto da un'intensa attività di raccordo con le Associazioni rappresentative degli enti locali, svolta dalla Presidenza del CAL con il supporto tecnico del Settore di Assistenza, in sede di istruttoria degli atti collocati all'ordine del giorno del Tavolo di concertazione interistituzionale. Ciò ha ovviamente inciso considerevolmente anche sul numero di rilievi espressi dal CAL e sulla loro natura tanto più che dopo la pausa estiva le sedute del Tavolo si sono svolte con cadenza settimanale anziché quindicinale.

Dei 42 atti oggetto delle pronunce del CAL, 16 non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo. Dei restanti 26 approvati dal Consiglio regionale, soltanto 10 erano stati oggetto di rilievi da parte del CAL: per la precisione 17 rilievi, di cui 12 raccomandazioni e 5 condizioni. Di tali rilievi sono state accolte 1 condizione e 2 raccomandazioni.

Questo dato, considerevolmente inferiore rispetto al passato, risulta estremamente difficile da verificare soprattutto per quanto riguarda le raccomandazioni perché, di regola, hanno carattere generale e sono rivolte al futuro, sollecitando l'adozione di determinati interventi o l'assunzione di specifici comportamenti.



3.

Procedimento istruttorio per l'elaborazione dei pareri

La redazione dei pareri è preceduta da una fase istruttorio particolarmente complessa e caratterizzata da intensi rapporti del CAL, sia al proprio interno sia con determinati rappresentanti degli enti locali particolarmente esperti nelle materie oggetto del parere obbligatorio.

Per quanto concerne specificamente la struttura dei pareri, già dall'anno passato si è ritenuto opportuno modificare quella adottata fino allora al fine di rendere i pareri stessi il più possibile chiari ed incisivi.

E' sembrato particolarmente utile predisporre, per ogni atto oggetto di parere, una scheda tecnica strutturata essenzialmente nei seguenti punti: 1) Caratteristiche e finalità principali dell'atto; 2) Osservazioni sulla coerenza con le norme poste a tutela delle prerogative degli enti locali (norme costituzionali, norme di legge statale, norme dello Statuto regionale, norme di legge regionale); 3) Rilevanti difficoltà di tipo attuativo; 4) Esito dell'eventuale passaggio al Tavolo di concertazione interistituzionale; 5) Eventuali ulteriori osservazioni. Si è inoltre convenuto di richiamare i contenuti di siffatta scheda nella delibera di approvazione del parere. Anche quest'ultima ha dovuto essere parzialmente modificata per adeguarla all'innovazione introdotta. Attualmente essa si compone di una prima parte nella quale si richiamano le normative maggiormente rilevanti ai fini dell'attività del CAL, ovvero l'articolo 66 dello Statuto regionale, la LR. n. 36/00 "Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", il Regolamento interno del Consiglio regionale, il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali e la relazione illustrativa eventualmente predisposta sull'atto oggetto di parere (si è ritenuto utile circoscrivere l'obbligo di siffatta relazione solo agli atti più complessi, quali quelli generali di pro-

grammazione, le proposte di legge e di regolamento che rechino la disciplina o il riordino di un'intera materia, nonché le proposte di testi unici); di una parte successiva, nella quale si riepilogano le caratteristiche e finalità principali dell'atto indicate nella scheda tecnica, gli eventuali atti o circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'espressione del parere e gli eventuali contributi delle Associazioni rappresentative degli enti locali o degli enti locali stessi; una terza parte, quella propriamente motivazionale, nella quale vengono riportate le osservazioni critiche contenute ai punti 2), 3) e 4) della scheda tecnica medesima; infine il parere in senso stretto, con l'indicazione delle eventuali condizioni al cui accoglimento è subordinata l'espressione di un giudizio favorevole, delle eventuali raccomandazioni, ovvero degli ulteriori elementi che il CAL formula a titolo collaborativo senza che incidano sul giudizio espresso, e di cui si auspica l'accoglimento da parte della commissione consiliare.

A tal proposito, sebbene si sia in attesa di vedere in quale modo sarà attuata dal Regolamento interno del Consiglio regionale, merita segnalare che il nuovo Statuto regionale all'art. 6, comma 4, prevede espressamente che *"gli organi regionali, in caso di parere del Consiglio delle Autonomie locali, contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa"*.

Merita infine ricordare che il CAL, essendo un organo di rappresentanza unitaria di comuni, province, comunità montane presso il Consiglio regionale, nei propri pareri effettua una valutazione di tipo istituzionale che prescinde, per quanto possibile, dalle singole posizioni politiche e di schieramento. Ciò è testimoniato dal fatto che frequentemente i suoi pareri sono approvati all'unanimità.



4.

Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta del Consiglio regionale suddivisi per tematica.

G'esame dei pareri espressi dal CAL nel corso del 2006 consente di formulare alcune considerazioni. E' stato infatti possibile, anche se in maniera non sempre agevole a causa dell'estrema eterogeneità degli atti sotto il profilo dei contenuti, individuare in essi alcune tematiche affrontate con maggiore frequenza in quanto particolarmente sentite dagli enti locali.

In primo luogo, si pensi all'**Attuazione della Riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione.**

A tal proposito, esaminando i pareri espressi in questo periodo, si può rilevare come accanto a casi in cui il CAL ha giudicato positivamente atti sottoposti al suo giudizio in quanto ritenuti pienamente rispettosi del nuovo dettato costituzionale (e soprattutto del nuovo regime di ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni e delle competenze amministrative fra Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato), vi siano stati altri casi in cui il CAL non ha invece giudicato favorevolmente, sotto tale profilo, gli atti inoltrati per l'espressione del parere obbligatorio, ritenendo opportuno invocarne la coerenza con il riformato Titolo V della Costituzione.

Analogamente a quanto verificatosi in passato, si è notato come l'attenzione si sia concentrata su un aspetto specifico della riforma, ovvero sulla *questione dell'autonomia riconosciuta agli enti locali nell'organizzazione e svolgimento delle proprie funzioni dal novellato art. 117, comma 6, della Costituzione.*

Anche la questione della **ripartizione delle risorse finanziarie** a fronte del conferimento di nuove funzioni agli enti locali, dapprima sulla base delle Leggi Bassanini e poi della riforma costituzionale, è stata ampiamente presa in considerazione nei pareri espressi dal CAL che ha ritenuto opportuno, davanti al mancato rilevamento di questo aspetto da parte degli atti esaminati, raccomandare di pre-

vedere a favore degli enti locali adeguate risorse di carattere finanziario e strumentale per il loro esercizio.

Un altro tema che risulta trattato frequentemente nelle pronunce del CAL è quello della **programmazione regionale** e soprattutto del rispetto, nell'elaborazione del testo delle proposte di legge o di deliberazione, dei principi stabiliti dalla legge regionale n. 49 del 1999 ispirata ad una logica di sistema delle autonomie, in cui trova adeguato spazio il ruolo della programmazione locale.

Non è stata invece affrontata, a differenza del passato, la tematica della **potestà regolamentare degli enti locali** il cui ambito di operatività è stato stabilito dall'art. 117, comma 6, della Costituzione.

Non si sono inoltre registrati, nell'arco temporale considerato, casi in cui il CAL, vista l'importanza sempre maggiore assunta dalla concertazione interistituzionale, sia stato costretto ad invocare il rispetto di tale procedura a fronte di atti che, sebbene ne esistessero tutti i presupposti, non erano stati sottoposti a tale fondamentale passaggio. E' invece accaduto piuttosto, come vedremo, che il CAL abbia dovuto porre in evidenza nel proprio parere la mancata coincidenza fra l'atto trasmessogli per l'espressione del parere obbligatorio e quello sul quale era stata raggiunta l'intesa in sede di Tavolo di concertazione, in quanto modificato su aspetti non secondari.

4.1. Interventi economico-finanziari

4.1.1. Pareri espressi su Proposte di Legge

Il CAL ogni qualvolta ha riscontrato, negli atti sottoposti al suo parere, la previsione di risorse finanziarie a favore degli enti locali lo ha posto in evidenza ed è stato da ciò fortemente condizionato ai fini dell'espressione di un parere favo-



revoles. Nei casi in cui invece ha rilevato la mancanza o l'inadeguatezza della copertura finanziaria a fronte dell'attribuzione agli enti locali di nuove funzioni, lo ha, come si è già anticipato in precedenza, rilevato criticamente. Per quanto concerne tale ultima ipotesi, occorre in ogni caso specificare per esigenze di completezza che, nell'ipotesi di atti di iniziativa consiliare, tale rilievo è stato formulato con la consapevolezza che questo "difetto" è strettamente connesso alla genesi di queste proposte: infatti esse vengono frequentemente predisposte senza la norma finanziaria proprio perché al momento della stesura non si dispone dei riferimenti di bilancio e si tende a rimandare al futuro l'integrazione della proposta sotto il profilo finanziario.

Sotto il profilo che stiamo analizzando merita segnalare, in primo luogo, il parere sulla **Proposta di Legge n. 146 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009"**, oggetto di un intenso confronto fra la Regione ed il sistema delle autonomie locali, sia all'interno di tavoli settoriali sia all'interno del Tavolo di concertazione interistituzionale. Il CAL ha ritenuto opportuno esprimere su di essa un parere favorevole facendo proprie le osservazioni pervenute dalle associazioni rappresentative degli enti locali nel corso dell'ultima seduta della concertazione. In particolare queste ultime hanno condizionato il proprio atteggiamento positivo all'impegno della Giunta regionale a riaprire il confronto sulle risorse finanziarie da destinare ad alcuni temi, da esse ritenuti importanti, in occasione della prima variazione di bilancio da approvare nel corso del 2007. I temi segnalati sono stati: 1) l'emergenza abitativa, con riferimento alla definizione dei parametri per la concessione dei contributi per gli affitti alle famiglie disagiate; 2) la previsione di risorse finanziarie adeguate per le gestioni associate e per i piccoli comuni; 3) l'incremento delle risorse per le spese di funzionamento a favore delle Comunità montane, anche in relazione ai nuovi territori classificati come montani; 4) lo stanziamento della somma prevista dal PRAA per le verifiche sismiche, in particolare per gli edifici pubblici e scolastici; 5) l'eventuale integrazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica. L'espressione di un parere favorevole è stata comunque accompagnata dalla formulazione della raccomandazione di recepire la richiesta del Presidente dell'UNCEM, rivolta alla Giunta regionale, di confermare nel bilancio 2007 lo stanziamento dell'an-

nualità 2007 pari a 32 milioni di euro già prevista dalla proposta di Piano forestale e su cui si era positivamente conclusa la concertazione istituzionale. Il CAL ha inoltre deciso, contestualmente all'espressione del parere favorevole, di indirizzare al Presidente della Giunta regionale un'apposita risoluzione che recepiva e rilanciava le già menzionate indicazioni delle associazioni degli enti locali.

Ugualmente rilevante può essere considerato anche il parere sulla **Proposta di legge di iniziativa popolare n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale"**, presentata nell'esercizio del potere di iniziativa popolare di cui all'art. 74 dello Statuto ed in particolare su iniziativa dei consigli comunali di Viareggio, Pisa e Cecina che ne hanno approvato il testo. Anche in tale occasione, come nel precedente caso, il CAL ha espresso un giudizio favorevole sull'atto assegnatogli (pur con una raccomandazione i cui contenuti esamineremo in seguito sotto altro profilo) basandosi soprattutto sull'individuazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni da parte dei comuni con il riconoscimento a questi ultimi del 75% del gettito dell'addizionale regionale sui canoni di concessione.

4.1.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione e di Risoluzione

Un parere favorevole ma condizionato ed accompagnato da una raccomandazione è stato quello espresso sulla **Proposta di Deliberazione n. 154 "LR 2/4/84 n. 20 – Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia". Programma annuale di ripartizione dei contributi ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9"**, inerente alla concessione di contributi per l'anno 2005, per opere di sistemazione speleologica, per attività di incentivazione, promozione e sviluppo della ricerca speleologica. Il CAL, con riferimento ai contributi a favore dei comuni, ha rilevato l'esistenza di una differenza fra quelli concessi e quelli richiesti superiore rispetto a quella sussistente per i contributi previsti a favore delle associazioni speleologiche e ritenendo che tale disparità fosse da imputare anche alla inadeguatezza della vigente disciplina di settore ha appunto raccomandato, a mero titolo collaborativo, di introdurre opportune modifiche alla LR 20/84 in modo da attuare tale riequilibrio e con-

sentire al programma annuale di ripartizione dei contributi per il 2006 di non scontare lo squilibrio registrato nel 2005. La condizione cui si è subordinata l'espressione di un parere favorevole è stata quella della revisione del riparto dei contributi in modo da riequilibrare il complesso delle somme previste in senso più favorevole ai comuni.

Ugualmente un parere favorevole accompagnato da una condizione e da una raccomandazione è stato quello pronunciato sulla **Proposta di Deliberazione n. 304 "Programma Forestale Regionale 2007-2011. Approvazione"**, atto di programmazione di notevole importanza, soprattutto sotto il profilo istituzionale, in quanto concernente funzioni fondamentali delle province e delle comunità Montane. Questo atto è stato esaminato dettagliatamente in varie sedute del Tavolo di concertazione istituzionale ed al termine di tali incontri è stato espresso sul suo insieme un giudizio positivo. La condizione cui il CAL ha però subordinato l'espressione di un giudizio positivo è stata l'accoglimento della richiesta dell'UNCCEM di promuovere un incontro con l'Assessore regionale al Bilancio nel quale fosse spiegata la ragione della riduzione dello stanziamento di 32 milioni di euro per l'annualità 2007 del Programma Forestale. A titolo collaborativo è stata inoltre formulata la raccomandazione di recepire la richiesta dell'UNCCEM di mantenere nel bilancio 2007 il volume delle risorse (32 milioni di euro) da destinare all'annualità 2007 del Programma forestale, in coerenza con il confronto avvenuto in sede di concertazione istituzionale e generale.

In occasione invece del parere sulla **Proposta di Deliberazione n. 247 "Regolamento CE n. 1698/05 – proposta di Programma di sviluppo rurale della Toscana per il periodo 2007/13"**, il CAL, nell'esprimere un parere favorevole, ha raccomandato di tenere conto della richiesta formulata dall'UNCCEM di un incremento di risorse da destinare all'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale).

Un parere favorevole con una raccomandazione è stato anche quello espresso in ordine alla **Proposta di Deliberazione n. 256 "Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all'art. 31 della LR 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) Approvazione"**, finalizzata a dare attuazione in Toscana alla strategia europea

definita nel vertice di Lisbona ed ulteriormente specificata nei vertici successivi ed agli orientamenti comunitari della politica di coesione. Il parere favorevole è stato determinato in particolare dalla valutazione concordemente positiva espressa su di esso dalle associazioni rappresentative degli enti locali in virtù del recepimento delle osservazioni e dei rilievi da loro formulati nel corso del procedimento di formazione. L'unica raccomandazione formulata ha riguardato le "Procedure per l'attuazione dei Progetti Integrati di Area", rispetto alle quali il CAL ha invitato a specificare le percentuali secondo le quali la Regione ripartisce ed assegna le risorse disponibili alle Province.

Un parere invece integralmente favorevole è stato quello pronunciato sulla **Proposta di Deliberazione n. 165 "Criteri, modalità e termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di ERP di cui all'azione B "Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla gestione e dalla cessione del patrimonio ERP" del programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005, integrate dalle somme relative agli interventi non confermati di cui all'azione D - Consolidamento e chiusura dei progressi programmi regionali ex edilizia sovvenzionata"** particolarmente apprezzata sotto il profilo istituzionale proprio perché definisce criteri, modalità e termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica definendo le procedure che i comuni di ogni LODE (livello ottimale di esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della LR 77/98) dovranno seguire per la rimodulazione del piano di vendita del patrimonio immobiliare di ERP in relazione alle operazioni di verifica da effettuare a mezzo del soggetto gestore.

4.2 Attuazione della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione

4.2.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

Rispetto al profilo qui in esame, sembra opportuno menzionare in primo luogo il parere sulla **Proposta di Legge d'iniziativa popolare n. 3 (art. 74) "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale"** (già esaminata nel precedente paragrafo sotto altro profilo)



che costituisce la posizione ufficiale dell'ANCI Toscana su di un tema di particolare rilevanza ed attualità ovvero quello della definizione dei confini fra le competenze legislative ed amministrative in materia di porti. Tale proposta è stata oggetto di un parere favorevole in quanto considerata un contributo serio ed equilibrato al miglioramento ed allo sviluppo della legislazione regionale di settore attualmente costituita solo dall'articolo 27, comma 3, della LR n. 88/98 (che ha espressamente attribuito ai comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime) nonché uno sprone all'esercizio della potestà legislativa regionale di tipo concorrente in materia di "porti ed aeroporti civili" di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione (e ribadita anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89/2006). E' stata inoltre apprezzata particolarmente la creazione di una normativa esauriente che, muovendo dai principi costituzionali di cui all'articolo 118 della Costituzione, disciplinasse in modo analitico i distinti aspetti della materia del demanio marittimo, con particolare riguardo all'individuazione di tutte le funzioni amministrative connesse ed al relativo esercizio. A titolo collaborativo si è invece raccomandato di eliminare dal testo la disposizione che prevedeva un ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale contro provvedimenti comunali emanati nell'esercizio di una competenza ad essi attribuita normativamente in quanto ritenuto in contrasto con l'impostazione del nuovo Titolo V della Costituzione.

L'osservanza del disposto dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione è stata invocata anche in occasione del parere emesso sulla **Proposta di Legge n. 150 "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili) e nuove disposizioni per la vigilanza ed il controllo sulle attività minerarie"**, finalizzata a rendere più efficace il controllo sulle attività estrattive estendendo anche all'ambito delle miniere la disciplina vigente prevista per le cave e le torbiere. Tale estensione è stata valutata favorevolmente in quanto questa normativa regionale disciplina con maggiore dettaglio e maggiori garanzie le procedure e le competenze in capo agli enti locali, assicurando il loro pieno coinvolgimento nella pianificazione, nella vigilanza sul proprio territorio e nelle scelte fondamentali a

rilevante impatto economico ed ambientale. L'espressione di un parere favorevole è stata però subordinata, come si accennava, all'accoglimento di una condizione ovvero che il trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalla Regione in seguito alle modifiche introdotte alla LR n. 78/2003 avvenga con disposizione di legge come prescritto proprio dall'articolo 118, comma 2 della Costituzione, e dall'articolo 63, comma 1, dello Statuto regionale.

4.2.2. Pareri espressi su Proposte di Deliberazione e di Risoluzione

Il tema dell'attuazione del riformato Titolo V, parte II, della Costituzione è stato affrontato in occasione del parere espresso sulla **Proposta di Risoluzione n. 13 "Programma regionale di sviluppo 2006-2010"**. Il CAL ha posto in evidenza che il tema centrale di tale programma è costituito dal sistema della *governance* regionale, il cui motore viene esplicitamente individuato nel sistema regionale delle autonomie, composto da Regione ed enti locali. Questo tema è trattato nei Piani Integrati Regionali contenuti nel Progetto strategico "Governance, conoscenza, partecipazione" e ripreso ed ulteriormente sviluppato nel Cap. 6 "Governance istituzionale, sociale e territoriale". In ordine ad uno dei PIR ricompresi in questo progetto strategico, ovvero il PIR "Partecipazione, governance, sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza", che è sicuramente il più significativo per quanto concerne le competenze del Consiglio delle Autonomie Locali, è stata rilevata l'inadeguatezza dell'impegno assunto per attuare l'organica revisione dell'ordinamento regionale degli enti locali alla stregua del nuovo Titolo V della Costituzione, partendo dalla LR 77/95 e continuando con una generalizzata dismissione e riattribuzione (soprattutto a favore dei comuni) di tutte le funzioni amministrative attualmente ancora esercitate dalla Regione (ad eccezione di quelle per le quali vi sia l'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario) per renderlo adeguato agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, valorizzando in tal modo tutti i soggetti istituzionali che costituiscono la Repubblica. Proprio tale rilievo ha costituito l'oggetto cui il CAL ha subordinato l'espressione di un parere favorevole. E' stato invece sottolineato il positivo rilievo dato nel citato cap. 6 agli attori istituzionali che costituiscono l'ossatura del sistema (comuni, pro-

vince e città metropolitana quando ci sarà) e sui quali deve fondarsi la proposta strategica di riorganizzazione dei pubblici poteri locali, informata ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che deve condurre al raggiungimento di un modello più semplice e funzionale, in grado di supportare ed assecondare le esigenze di sviluppo e miglioramento della Toscana.

Considerazioni analoghe a quelle espresse nel parere appena esaminato sono state formulate dal CAL anche nel parere sulla **Proposta di Risoluzione n. 14 “Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2007”**. Infatti l’espressione di un giudizio favorevole su tale atto è stata subordinata all’accoglimento di due condizioni: in particolare, con riferimento alle azioni e strumenti di attuazione del PIR “Partecipazione, governance e sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza” si è chiesto il rafforzamento dell’impegno programmatico prioritario per la revisione organica dell’ordinamento regionale degli enti locali, a partire dalla LR 77/95, allo scopo di dare puntuale attuazione al nuovo Titolo V della Costituzione, essendo indispensabile prevedere, fra gli strumenti di attuazione, specifiche iniziative legislative che vadano in questo senso; in secondo luogo, con riferimento alle azioni e strumenti di attuazione del PIR “Efficienza, riorganizzazione e semplificazione” si è chiesta l’indicazione espressa, fra gli strumenti di attuazione, della revisione della legislazione riguardante il sistema regionale degli enti locali, con particolare riguardo all’attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Nel parere formulato sulla **Proposta di Deliberazione n. 247 “Regolamento CE n. 1698/05 – proposta di programma di sviluppo rurale della Toscana per il periodo 2007-2013”**, esaminata in precedenza sotto altro profilo, il CAL ha raccomandato di accogliere la richiesta avanzata dall’ANCI di far in modo che il tema della *governance*, oggetto di un intenso dibattito nel processo di formazione del Programma regionale di sviluppo, trovi riscontro, con sufficiente rilievo, anche nel Programma di sviluppo rurale ricercando soluzioni di semplificazione e di raccordo nel rapporto fra province, comunità montane e GAL (gruppi di azione locale) ed individuando specifici meccanismi atti a garantire un’effettiva concertazione.

4.3. Programmazione regionale e locale

4.3.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

Il tema della programmazione è stato affrontato in diverse pronunce espresse nel corso dell’anno passato.

In particolare, il CAL ha frequentemente raccomandato di raccordare le proposte sottoposte al suo esame con gli strumenti della programmazione regionale: questo è quanto avvenuto ad esempio nel parere pronunciato sulla **Proposta di Legge n. 115 “Strumenti di competitività per le imprese ed il territorio della Regione Toscana”** finalizzata a promuovere la competitività del sistema produttivo toscano ed a recuperare quote del mercato nazionale ed internazionale mediante l’individuazione di precisi ambiti di intervento della politica industriale regionale da delimitare attraverso appositi strumenti e procedure da definire in raccordo con gli enti locali e le associazioni di categoria. Il CAL, pur esprimendo un parere favorevole su questa proposta, ha formulato a titolo collaborativo una serie di raccomandazioni, fra cui quella sopra accennata, invitando a trovare le forme e le modalità del raccordo con gli strumenti della programmazione regionale nell’ambito del Piano regionale di sviluppo, del Piano di indirizzo territoriale e dei relativi programmi attuativi.

Una questione diversa è stata invece quella affrontata nel parere pronunciato sulla **Proposta di Legge n. 76 “Norme di organizzazione degli interventi sull’uso problematico di sostanze psicoattive e sulle dipendenze patologiche nel servizio sanitario regionale”**, finalizzata a ridefinire i livelli essenziali di assistenza per le dipendenze patologiche garantiti dal sistema sanitario regionale, abrogando al contempo le leggi regionali n. 51/1991 e n. 54/1993. Il CAL ha subordinato l’espressione di un parere favorevole su tale atto a due condizioni determinate essenzialmente da considerazioni attinenti al ruolo riservato da questa proposta alla programmazione locale ed aziendale. Ha rilevato innanzitutto che la programmazione aziendale veniva genericamente allocata in capo agli enti locali ed alle aziende unità sanitarie locali, sostanziosamente in un’attività di monitoraggio e rilevazione del fabbisogno, nella definizione a livello di area vasta delle partecipazioni economiche per la realizzazione di percorsi assistenziali individuati dalla specifica azione programmata regionale del PRS 2005-



2007, e nella costituzione di Comitati per le dipendenze patologiche. Inoltre, l'unico accenno alla programmazione di livello locale intesa in senso stretto, era contenuto incidentalmente nella disposizione che prevedeva che i Comitati delle dipendenze patologiche (nel quale siedono i rappresentanti dell'azienda, dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci e del terzo settore) partecipassero "alla predisposizione degli atti di programmazione aziendale per il settore delle dipendenze patologiche". Questo accenno non è stato però ritenuto sufficiente suscitando perplessità la circostanza che nell'articolato non vi fosse alcun rinvio agli strumenti di programmazione socio-sanitaria locale/decentrati tipizzati dalla normativa regionale vigente (piani attuativi locali, piani integrati di salute, piani attuativi ospedalieri, piani di zona....) ed alle procedure di formazione di tali atti. In aggiunta a ciò è stata posta in evidenza la mancanza di raccordi espliciti con la programmazione integrata sociale regionale (e con la normativa regionale in materia di interventi e servizi sociali) e la mancanza di effettivi spazi disponibili per l'elaborazione di spontanee ed autonome iniziative "dal basso" conseguente all'attribuzione ad un organismo di livello regionale, Comitato regionale (ancorché partecipato dai rappresentanti dei comitati aziendali), la funzione propositiva dei piani interaziendali. In virtù delle considerazioni sopra esposte, il CAL ha dunque chiesto, in primo luogo, di riconoscere esplicitamente al sistema enti locali/aziende sanitarie ambiti e spazi effettivi di autonomia nelle scelte di programmazione di livello locale aziendale (spazi diversi ed ulteriori rispetto alle attività di monitoraggio, alle partecipazioni finanziarie a livello di area vasta ed all'istituzione di Comitati per le dipendenze patologiche); in secondo luogo, l'armonizzazione con la vigente normativa regionale sanitaria e sociale e soprattutto con i relativi strumenti di pianificazione, tenendo conto in particolare dello specifico ruolo esercitato a livello locale dai piani integrati di salute. In aggiunta a ciò ha inoltre raccomandato un'accurata riflessione anche sugli altri elementi di criticità ravvisati nel testo della proposta.

4.3.2. Pareri espressi su Proposte di Deliberazione e di Risoluzione

Il tema della programmazione è stato affrontato innanzitutto nel parere espresso sulla Proposta di Deliberazione n. 247 "Regolamento CE n. 1698/05 – proposta di programma di sviluppo

rurale della Toscana per il periodo 2007/13", in cui il CAL ha posto in evidenza, sotto il profilo che stiamo esaminando, la coerenza con la programmazione regionale e soprattutto il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di sviluppo 2006-2011 (innovazione e qualità del sistema rurale, agricolo, forestale; accessibilità territoriale e mobilità integrata; sostenibilità ambientale dello sviluppo; sviluppo sostenibile del sistema della montagna toscana; lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione; internazionalizzazione, cooperazione, promozione e marketing territoriale) ed inoltre l'osservanza dei protocolli di intesa per i Patti per lo Sviluppo Locale (PASL previsti dalla LR 49/99 in materia di programmazione) dove un ruolo centrale è stato assunto dalle province: essi sono rivolti ad individuare i progetti prioritari, nell'ambito della piena accettazione del principio di sussidiarietà, partendo dalle esigenze espresse dal territorio.

Anche in occasione del parere sulla **Proposta di Deliberazione n. 256 "Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all'art. 31 della LR 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) Approvazione"**, è stato valutato positivamente il sostegno da parte del piano dell'adozione dei modelli di programmazione territoriale integrata e la diffusione di pratiche di cooperazione fra gli attori presenti nelle diverse aree di intervento, ritenendo che i progetti integrati di area siano lo strumento per il superamento del settorialismo e dell'autoreferenzialità dei soggetti istituzionali operanti nel campo dell'istruzione: province, comuni, autonomie scolastiche, devono mettere insieme ed integrare risorse, energie, capacità progettuali, per rispondere ai bisogni formativi espressi dal territorio. Si è inoltre apprezzato che, conformemente a quanto previsto nel *Protocollo sulla governance territoriale stipulato da ANCI, URPT ed UNCEM* e relativo ai rapporti ed agli strumenti di cooperazione e collaborazione per la progressiva costruzione di un sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento, sia stato previsto che i progetti integrati di area scaturiscano da un percorso costituito dagli atti della programmazione locale in modo da garantire la finalizzazione degli interventi ai reali bisogni formativi del territorio.

Parere integralmente favorevole è stato espresso sulla **Proposta di Deliberazione n. 208 "Directive regionali per la programmazione comunale**

delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande” finalizzata ad approvare le direttive regionali per assicurare un livello ottimale di vendita (apertura e trasferimento di punti vendita) della stampa quotidiana e periodica e le direttive volte ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di bevande ed alimenti al pubblico ed il più equilibrato rapporto fra domanda ed offerta in relazione a svariati parametri. Mentre le prime sono finalizzate alla formazione dei piani comunali di localizzazione per il rilascio di autorizzazioni di apertura e trasferimento dei punti vendita, anche stagionali, della stampa quotidiana e periodica, le altre sono destinate ad orientare la formazione degli atti di programmazione per l’apertura o il trasferimento degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, di alimenti e bevande. In particolare ha suscitato apprezzamento la circostanza che in entrambi i casi le direttive richiamino espressamente la necessità della promozione di incontri di concertazione da parte dei comuni, finalizzati alla formazione dell’attività di pianificazione e programmazione in questione.

Il tema della programmazione è stato inoltre affrontato in un atto di particolare rilevanza quale la **Proposta di Risoluzione n. 13 “Programma regionale di sviluppo 2006/2010”**. Infatti, nel parere ad esso relativo, il CAL ha individuato quale limite del PIR “Partecipazione, governance, sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza” anche il mancato impegno a valorizzare il ruolo della programmazione locale coordinandola con quella regionale, anche attraverso un ripensamento della disciplina regionale sui PASL. Questo rilievo, ampiamente condiviso dalle associazioni degli enti locali, ha costituito l’oggetto di una delle raccomandazioni che il CAL ha formulato a titolo collaborativo.

4.4 Verifica dell’esito dei pareri

In questo paragrafo si darà sinteticamente conto del riscontro conseguito nelle determinazioni finali della Regione dai pareri espressi dal CAL nel corso dell’anno passato.

Poiché non tutti gli atti sui quali il CAL è stato chiamato ad esprimere il proprio parere hanno concluso il loro iter procedimentale, la verifica si è concentrata esclusivamente su quelli di essi approvati in via definitiva.

Per la precisione, dei 42 atti su cui il CAL si è pro-


nunciato nel corso del 2006, solo 26 hanno concluso il loro percorso. La verifica dell’esito si è concentrata su 10 di essi, essendo stati tutti gli altri atti oggetto di pareri integralmente favorevoli.

Dei 17 rilievi critici (12 raccomandazioni e 5 condizioni) presenti in questi 10 atti, sono stati accolti 1 condizione e 2 raccomandazioni.

Sebbene il grado di accoglimento non sia stato particolarmente soddisfacente, occorre ribadire che notevole è stato il ruolo di raccordo svolto dalla Presidenza del CAL con le Associazioni rappresentative degli enti locali nonché il supporto di carattere tecnico, assicurato dal Settore di assistenza al CAL, alle istruttorie degli atti posti all’ordine del giorno dei Tavoli di concertazione interistituzionale ed esaminati preliminarmente nelle relative segreterie tecniche.

Ciò ha comportato, come conseguenza, che frequentemente il CAL, a seguito dei risultati positivi conseguiti in questa sede, abbia espresso pareri favorevoli dando atto dell’esito del passaggio concertativo, limitandosi talvolta, a mero titolo collaborativo, a rivolgere alcune raccomandazioni alla competente commissione consiliare. Esaminando nel dettaglio quali siano stati i rilievi formulati dal CAL che hanno trovato accoglimento, troviamo in primo luogo la raccomandazione contenuta nel parere sulla **Proposta di Legge n. 81 “Istituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico”**. Poiché il testo nella sua versione originaria prevedeva alquanto genericamente che il Presidente della Giunta regionale stabilisse un termine per la nomina dei membri di spettanza della Provincia e del CAL, quest’ultimo aveva raccomandato di integrare la disposizione stabilendo che questo termine fosse congruo ovvero tale da consentirgli di provvedere effettivamente alla nomina. Nella sua versione definitiva la legge prevede che il CAL provveda alla designazione di un rappresentante per i comuni di ogni provincia entro 30 giorni dalla richiesta.

L’altra raccomandazione accolta è stata quella di cui alla **Proposta di Deliberazione n. 256 “Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all’art. 31 della LR 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della**



Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) Approvazione: il testo definitivo della delibera prevede che la Regione ripartisca ed assegni le risorse disponibili nel proprio bilancio utilizzando gli stessi indicatori definiti dall'IRPET per la ripartizione alle Province dei finanziamenti relativi all'erogazione alle persone di incentivi per l'istruzione scolastica.

Per quanto concerne invece le condizioni, l'unica che sia stata accolta è quella cui il CAL ha subordinato l'espressione di un parere favorevole sulla **Proposta di Deliberazione n. 304 "Programma Forestale Regionale 2007-2011. Approvazione"**: la commissione ha assunto l'impegno di promuovere l'incontro richiesto fra tutti i soggetti interessati ed ha approvato una proposta di risoluzione al Consiglio regionale volta ad impegnare la Giunta regionale a reperire le risorse per riportare le previsioni di spesa relative all'anno 2007 allo stanziamento di 32 milioni di euro previsto nella bozza di piano forestale regionale portata al tavolo di concertazione interistituzionale.

Non è stata invece accolta la condizione cui il CAL aveva subordinato l'espressione di un parere favorevole in ordine alla **Proposta di Deliberazione n. 154 "LR 2/4/84 n. 20 - Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia". Programma annuale di ripartizione dei contributi ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9"**: la commissione ha motivato il mancato accoglimento adducendo che le

disponibilità finanziarie sono quelle previste dal bilancio approvato, l'istruttoria delle domande è effettuata da una apposita commissione regionale in base ai criteri espressamente enunciati nella LR n. 20/1984 e le risorse sono utilizzate anche da associazioni speleologiche da tempo operanti sul territorio, rappresentative di interessi non solo specifici, ma generali rivolti alla tutela e alla promozione economica e turistica del territorio". Analoga sorte è toccata anche alle condizioni formulate nel parere sulla **Proposta di Risoluzione n. 14 "Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2007. Adozione"**. Infatti la Commissione ha ritenuto che il DPEF, sia al Progetto integrato regionale (PIR) 4.1., punto 4.1.3, che in altri punti, già contenga gli elementi di fondo che sostanziano tale condizione, che "la revisione dell'ordinamento regionale degli enti locali, allo scopo di uniformarlo al nuovo titolo V della Costituzione" vada comunque inquadrata nei limiti delle competenze regionali in materia, ai sensi del novellato titolo V della Costituzione e che, inoltre, sia il DPEF al PIR 4.4, punto 4.4.4., che il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010, al punto 6, contengano gli elementi e gli impegni di fondo che sostanziano tale condizione. Analoghe motivazioni sono state poste a fondamento del mancato accoglimento della condizione contenuta nel parere sulla **Proposta di Risoluzione n. 13 "Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010"**.

5.

Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta della Giunta regionale.

L'articolo 42, comma 2, del nuovo Statuto regionale stabilisce che i regolamenti di attuazione delle leggi regionali e di atti e norme comunitarie siano approvati dalla Giunta regionale con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta: scaduto il termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento. I regolamenti delegati dallo Stato sono stati invece rimessi alla competenza del Consiglio regionale. L'art. 66, comma 3, dello Statuto ha inoltre previsto che il CAL esprima parere obbligatorio su tutti i regolamenti che riguardino l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali, senza distinguere fra regolamenti di competenza della Giunta o del Consiglio.

In virtù di siffatte previsioni, il CAL ha espresso il proprio parere su 8 regolamenti.

In considerazione del carattere prettamente tecnico di tali atti il CAL ha, nella quasi totalità dei casi, espresso su di essi un parere integralmente favorevole.

L'unico caso in cui ciò non si è verificato è stato in occasione del parere sulla **Proposta di Regolamento recante "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana"**. Tale atto è stato predispo-

sto dalla Giunta regionale a seguito della richiesta avanzata dalle associazioni rappresentative degli enti locali (in particolare ANCI ed UNCEM), di semplificare le procedure (termini, modalità di presentazione delle domande, documentazione necessaria, rendicontazione), per l'erogazione dei contributi a favore di comuni, aziende sanitarie e aziende per il diritto allo studio, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini attraverso la promozione del consumo di prodotto agroalimentari, nelle mense scolastiche, universitarie e nelle refezioni ospedaliere. Il CAL, nell'esprimere un parere favorevole su questo atto, ha però formulato, a titolo collaborativo, la raccomandazione di precisare che la nuova disciplina si applica a tutti i procedimenti in corso alla data della sua approvazione e che i contributi sono riconosciuti anche per le attività gestite dai comuni in forma associata ai sensi della LR 40/01.



6. Ulteriori funzioni svolte dal CdAL

Nell'anno di riferimento il Consiglio delle Autonomie locali ha svolto una serie di funzioni in aggiunta a quella che gli è normativamente propria di redazione dei pareri e di cui si è già detto, che sostanzialmente si possono racchiudere in tre grandi branche:

- l'approvazione di risoluzioni su temi specifici;
- la designazione dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali;
- l'attività di collaborazione con la sezione regionale della Corte dei Conti per quanto concerne l'espressione di pareri da parte di quest'ultima, su particolari questioni di interesse locale.

Vediamole più da vicino per quel che concerne il 2006.

6.1 Le risoluzioni approvate dal CAL

Nel corso del 2006, l'attività di indirizzo svolta dal CAL è stata particolarmente intensa, almeno se confrontata con quella svolta nel corso del 2005.

Infatti a fronte delle due risoluzioni del 2005, quest'anno sono state approvate quattro risoluzioni: con esse il CAL ha manifestato la propria posizione in ordine a questioni di carattere diverso ma tutte ritenute ugualmente importanti da parte degli enti locali.

In particolare merita ricordare in primo luogo la **Risoluzione n. 1 del 10 febbraio 2006 "Proposta al Presidente della Giunta regionale di impugnazione alla Corte Costituzionale dell'art. 1 commi 24, 26, 198 e 202 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"**. Con essa il CAL ha inteso contrastare le disposizioni della finanziaria 2006 riguardanti la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità, volta a disincentivare l'acquisto da terzi di immobili e

quelle relative alla fissazione di misure volte al contenimento della spesa per il personale.

La Corte Costituzionale è già intervenuta in argomento riaffermando un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza secondo il quale "le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost."

La legge in esame, dunque, costituirebbe una scelta discrezionale di politica economica e finanziaria che lede l'autonomia degli enti territoriali, sotto il profilo dell'autonomia di spesa e dell'autonomia gestionale di programmazione di fronte alla quale il CAL ha inteso contrapporsi con la risoluzione in oggetto.

Diversa invece è la **Risoluzione approvata il 22 maggio 2006 "Risoluzione per l'approvazione di una convenzione sulle modalità di collaborazione attinenti all'esercizio della funzione di controllo esterno sulla gestione degli enti locali da parte della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti"**. Con essa il CAL ha inteso affermare, senza riserva alcuna, la propria volontà di partecipare da subito alla funzione di controllo collaborativo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti (che assumono una funzione diversa rispetto a quella svolta in passato essendo chiamate a svolgere, fra l'altro, anche un ruolo di consulenza a favore degli enti locali in materia di gestione finanziaria e di contabilità pubblica), nella convinzione che ciò rappresenti un tratto essenziale del ruolo istituzionale di rappresentanza del sistema regionale degli enti locali, riconosciuto al Consiglio delle Autonomie locali dall'articolo 66, comma 1,



dello Statuto regionale. A tal fine ha approvato uno schema di convenzione, schema di convenzione tra il CAL, la Giunta regionale e la sezione della Corte dei Conti. I punti particolarmente qualificanti e significativi di essa sono stati: 1) l'individuazione del CAL quale organo di riferimento per la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni, nei riguardi degli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi; 2) la facoltà riconosciuta al CAL di indicare alla Sezione regionale della Corte dei Conti profili della gestione degli enti autonomi territoriali da inserire eventualmente nel programma dei controlli, annualmente predisposto dalla stessa sezione; 3) la previsione di una specifica audizione nella quale la sezione regionale della Corte dei Conti riferisce annualmente al CAL le risultanze dell'attività di controllo in ordine a problematiche di carattere generale per la totalità degli enti o parte di essi, qualora sia stata svolta; 4) la facoltà riconosciuta al CAL di richiedere in via autonoma pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica.

Con la successiva **Risoluzione del 5 settembre 2006 "Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta di divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative"**, il CAL ha approvato le modalità attuative per la presentazione delle richieste di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, stabilendo: a) le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, da rivolgere alla Sezione regionale della Corte dei Conti, inviate al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, sono sollecitamente trasmesse alla stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CAL; b) le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, che enti locali diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, ovvero associazioni rappresentative degli enti locali, intendano rivolgere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Convenzione di cui in premessa, sono inviate al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, che, previa verifica della loro riconducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica, le trasmette sollecitamente alla

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; c) le richieste di parere su temi generali in materia di contabilità pubblica che il CAL intenda autonomamente avanzare ai sensi del citato art. 4, comma 3, della Convenzione, sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CAL, previa deliberazione del Consiglio. Con riferimento alla divulgazione dei pareri resi dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha inoltre deliberato che gli stessi e le relative richieste siano pubblicizzati attraverso l'inserimento nel sito Internet del Consiglio delle Autonomie locali salvo che, nel caso di cui al punto 1 lett. a), l'ente richiedente non espliciti la sua contrarietà in tal senso.

Di natura completamente diversa è stata invece la **Risoluzione n. 4 del 13.12.2006 collegata al parere espresso sulla Proposta di Deliberazione n. 146 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009"**. Con essa il CAL ha chiesto al Presidente della Giunta regionale di recepire le richieste avanzate in ordine alla manovra finanziaria della Regione Toscana per il 2007 dalle associazioni rappresentative degli enti locali in sede di concertazione, ritenendo opportuno rilanciarle anche al di là dell'espressione del parere obbligatorio su tali provvedimenti. ANCI, UPI ed UNCEM nella seduta del 20 ottobre 2006 del Tavolo di concertazione istituzionale, dedicata all'esame della manovra finanziaria 2007, espressero su di essa un giudizio complessivamente positivo condizionandolo all'impegno, richiesto alla Giunta Regionale e dalla stessa raccolto, di riaprire il confronto con esse (in occasione della approvazione della prima variazione di bilancio nel corso del 2007) su alcuni specifici temi ed in particolare:

- 1) l'emergenza abitativa, con riferimento alla definizione dei parametri per la concessione dei contributi affitti alle famiglie disagiate;
- 2) la previsione di risorse finanziarie adeguate per le gestioni associate e per i piccoli comuni;
- 3) l'incremento delle risorse per la viabilità di competenza provinciale e per la difesa del suolo;
- 4) l'incremento delle risorse per le spese di funzionamento a favore delle Comunità montane, anche in relazione ai nuovi territori classificati territori montani;
- 5) lo stanziamento della somma prevista dal PRAA per le verifiche sismiche, in particolare per gli edifici pubblici e scolastici;

6) la eventuale integrazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica.

6.2. Nomine e designazioni di competenza del CAL

6.2.1. I problemi interpretativi e l'accordo attuativo definito in via transitoria

L'articolo 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale, relativo al Consiglio delle Autonomie locali, costituisce una disposizione assolutamente originale nel panorama degli statuti regionali, in quanto ha conferito a questo organismo una nuova ed importante competenza, prevedendo espressamente che “le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al CAL”.

Tale disposizione, in virtù della sua formulazione non chiarissima, ha posto non pochi problemi interpretativi accentuati dal fatto che la vigente legislazione regionale, anteriore all'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale, contempla in proposito disposizioni estremamente eterogenee: alcune attribuiscono all'ANCI, all'UNCCEM, all'URPT (ad una soltanto di esse o a più di queste) il compito di designare propri rappresentanti negli organismi regionali, altre lo attribuiscono genericamente agli enti locali, altre ancora a singoli enti locali espressamente individuati.

In particolare tali dubbi hanno riguardato la sfera di operatività di questa disposizione: si è posto il problema di comprendere se il CAL potesse da subito effettuare designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali nei casi in cui la legislazione vigente attribuisca questo compito alle stesse associazioni degli enti locali.

Il Comitato di consulenza giuridica della Giunta regionale, intervenuto sulla questione, nonostante abbia lasciato spazio ad alcune immediate applicazioni dell'articolo in questione si è espresso nel senso di ritenere necessario un intervento legislativo che precisi il significato della disposizione statutaria dato che l'espressione “Sistema degli enti locali” è suscettibile di ampia interpretazione potendo ricomprendere in sé diverse fattispecie.

Nelle more dell'intervento legislativo è stata comunque raggiunta un'intesa secondo la quale, in estrema sintesi, il CAL provvederà alle nomine o designazioni in questione sulla base delle proposte

avanzate, su richiesta formale dello stesso Consiglio, dalle associazioni rappresentative della o delle categorie degli enti locali di cui la normativa vuole sia assicurata la presenza nei vari organismi regionali. Il CAL potrà comunque non approvare le proposte delle associazioni e richiedere alle stesse nuove proposte.

Si è inoltre convenuto che nell'ipotesi in cui la normativa si riferisca genericamente al “sistema degli enti locali” il CAL si riserverà di chiedere e di valutare eventuali proposte delle associazioni rappresentative, senza che tuttavia tale procedura venga formalizzata.

6.2.2. Le designazioni effettuate

Nel corso del 2006 sono stati 36 i soggetti designati dal CAL quali rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali.

In particolare ha provveduto a designare: un rappresentante degli enti locali nel *Comitato di Indirizzo dei corsi di studio della Facoltà di Giurisprudenza*, un rappresentante nel *Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato* (art. 2, comma 2, lett. f) del DM 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni”), tre componenti del *Comitato direttivo dei Toscani all'estero* (art. 9 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 “Interventi in favore dei toscani all'estero”), due componenti nella *Commissione regionale Affari Animali*, un componente nella *Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità* (legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve naturali, le aree protette e le biodiversità”), due componenti nel *Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili* (legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), tre componenti nella *Commissione etica regionale* (legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 “Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese”), due componenti nella *Commissione regionale consultiva per gli autoservizi non di linea* (legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone, mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”), i rappresentanti dei comuni di ogni provincia toscana all'interno delle *Commissioni provinciali in materia di Beni Paesaggistici* (legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 “Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del

(1) L'elenco nominale dei designati è consultabile liberamente su www.consiglioautonomie.it/archiviodellenomine.htm



decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la notevole dichiarazione di interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico”), un componente nel *Comitato tecnico scientifico* (legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 “Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa contro i diversi poteri occulti”)¹.

6.3 I rapporti tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e il Consiglio delle Autonomie Locali

6.3.1 Introduzione

Il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana ha dato piena attuazione al rapporto di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti previsto dall’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 (la c.d. legge “La Loggia”), che ha fatto del Consiglio il tramite tra gli enti locali di cui all’art. 114 della Costituzione e la stessa Sezione della Corte dei Conti, per l’attivazione di una nuova forma di consulenza prestata nella materia della contabilità pubblica, in coerenza con il nuovo modello istituzionale disegnato dal Titolo V della Costituzione e con la natura collaborativa della funzione di controllo affidata alla Corte dei Conti, non più vista come organo dello Stato, ma come garante del principio di coordinamento della finanza pubblica e di autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni, sancito dall’art. 119 della Costituzione.

Nella nostra Regione, il Consiglio delle Autonomie Locali ha sviluppato ed ampliato il rapporto di collaborazione istituzionale con la Corte dei Conti, attraverso la sottoscrizione di una convenzione, il 16 giugno 2006, con la stessa Corte e con la Giunta Regionale, che ha previsto significativi momenti di scambio di notizie in merito all’attività di controllo sugli enti locali.

In aggiunta a ciò la convenzione ha ampliato la platea dei soggetti pubblici che, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, possono accedere all’attività di consulenza della Corte dei Conti, estendendola, ad esempio, alle Comunità Montane.

Infine la convenzione ha riconosciuto anche allo stesso Consiglio delle Autonomie Locali la facoltà di richiedere direttamente alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica, aventi una valenza ed un interesse generali.

A carattere esecutivo della citata convenzione ricordiamo la risoluzione n. 3/2006, recante modalità attuative della medesima, approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 5 settembre 2006².

6.3.2 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell’anno 2006³

Le richieste di pareri inoltrate alla Corte dei Conti nell’anno 2006 sono state 8⁴, di cui 1 dichiarata inammissibile poiché da un punto di vista oggettivo la materia, vale a dire il possibile insorgere di responsabilità in capo al Segretario comunale (nella fattispecie del Comune di Aulla), derivanti dallo svolgimento di funzioni giuridiche in tema di conformità dell’azione amministrativa alle disposizioni normative, è stata considerata non attinente alla contabilità pubblica.

Sulle restanti richieste la Corte ha sempre adempiuto correttamente nei termini stabiliti per la resa del parere, esprimendosi chiaramente.

Richiesta inoltrata il 16.05.06 da UNCEM e Comune di Terricciola, aventi ad oggetto due quesiti diversi ma sui quali la Corte si è espressa in unico parere.

Nello specifico, nel primo caso il Presidente dell’UNCEM Toscana chiedeva di sapere “se le Comunità montane che abbiano assunto, in applicazione delle leggi regionali, le competenze e le funzioni dei consorzi obbligatori di bonifica non costituiti dai proprietari, ivi compresa la utilizzazione di contributi di bonifica a carico dei proprietari stessi, possano ritenersi esonerate dall’applicazione dei vincoli apposti dalla legislazione statale in materia di assunzioni di personale e dalle disposizioni della legge finanziaria 2006 che fissano limiti quantitativi in materia di spese di personale”.

(2) I testi della convenzione e della risoluzione sono riportati integralmente al punto c) dell’Appendice in calce al presente elaborato ed alcune osservazioni utili sui contenuti in particolare della risoluzione sono facilmente reperibili al paragrafo 6.1

(3) Nota bene la tabella riassuntiva sotto riportata.

(4) In realtà, poiché il nostro intento è di segnalare l’attività a carattere collaborativi-consultivo della Corte dei Conti nell’anno in esame, sembra opportuno segnalare l’invio di una richiesta di parere da parte del Comune di Campagnatico, poi dichiarata inammissibile dalla Corte dei conti con delibera 1/P del 16.01.06, recante data 12.12.2005.

Nel secondo caso invece il Sindaco del Comune di Terricciola chiedeva di sapere “se un Consorzio costituito nel 2004 tra cinque comuni per l’esercizio di servizi pubblici associati, possa legittimamente assumere personale a tempo indeterminato per coprire vacanze organiche determinate dall’opzione di alcuni dipendenti, interessati a restare nelle dotazioni organiche degli Enti di appartenenza”. In entrambi i casi la Corte dichiara le richieste di parere “soggettivamente ammissibili ed oggettivamente attinenti alla materia contabile”, ma la linea interpretativa adottata fa sì che i quesiti vengano risolti diversamente, ovvero, al primo, dopo aver fatto una breve ricognizione delle normative statali e regionali in materia “può essere data risposta affermativa”, mentre al secondo la risposta è senza dubbio inversa, dal momento che “il fatto che nell’organico del Consorzio si siano create disponibilità per il rifiuto opposto da alcuni dipendenti al trasferimento, può giustificare la proroga o il rinnovo dei comandi, ma non legittimare l’assunzione di nuovi dipendenti, ciò che (...) si tradurrebbe in un incremento di personale”.

Di poco successiva è stata la richiesta di parere inoltrata alla Corte dei Conti **il 18.07.06 dal Comune di San Miniato**, volta a sapere se il costo relativo al personale assegnato/comandato ad una Istituzione costituita ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett.d), del d.lgs 267/2000 debba essere considerato tra le spese del Comune rilevanti ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge finanziaria 2006, o all’Istituzione cui il personale è stato preposto in quanto dalla stessa utilizzato. Ebbene la Corte si è espressa dicendo che “nel caso prospettato non appare dubbio che tra le spese del Comune rilevanti ai sensi del comma 198 (art. 1) della L.F. 2006 devono essere computate quelle relative al personale comunque utilizzato dall’Istituzione, dal momento che, nell’ipotesi contraria, il ricorso ad una delle modalità organizzative previste per l’ottimale erogazione di servizi pubblici avrebbe l’effetto di frustrare le finalità di contenimento della spesa perseguite dalla legge”.

Per voce del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, in data **21.08.06, il Comune di Rapollano Terme** inoltra una richiesta di parere alla Corte dei Conti avente in realtà ad oggetto due questioni: la prima relativa all’interpretazione da dare all’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) in materia di restrizione della spesa per il personale; la seconda concernente la perdita o meno della soggettività passiva da parte del comune ai fini del-

l’IVA nel caso in cui la gestione dei servizi non sia diretta ma affidata a terzi.

Nel primo caso la Corte risponde in maniera del tutto analoga al quesito precedentemente posto dal Comune di San Miniato, poc’anzi sinteticamente illustrato ed a cui si rinvia, mentre nel secondo caso si limita ad ammettere l’ammissibilità del quesito da un punto di vista soggettivo, negandola invece oggettivamente parlando, con ciò sostanzialmente non esprimendosi in merito, poiché la materia non attiene, secondo la Corte medesima, alla contabilità pubblica.

In ottemperanza alla richiesta di parere **del 05.09.06 inoltrata dal Comune di Capannori**, relativamente alla correttezza del significato da attribuire al termine “pubblicità”, cui si riferisce l’articolo 1, commi 10 e 173 della legge finanziaria 2006, in caso di acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazioni di massa ai fini di pubblicità istituzionale, fatta una breve premessa ed una riassuntiva ricognizione normativa la Corte si esprime asserendo che “per spesa di pubblicità, da iscriverne ai relativi capitoli e da ritenere soggetta agli obblighi sanciti dalla legge finanziaria 2006, debba intendersi non soltanto quella di acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, ma anche quella che riguarda ogni altro mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi rientranti nell’ambito dell’attività di informazione e comunicazione istituzionale”.

Per quanto concerne infine la richiesta inoltrata **il 18.12.06 dal Comune di Monteriggioni**, concernente il fatto se l’espressione “avanzo di bilancio” dovesse essere interpretata in senso tecnico ai sensi dell’art. 228 TUEL, vale a dire come avanzo della gestione competente rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, oppure come “avanzo di amministrazione” ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la Corte si limita ad individuare come corretta la seconda interpretazione (risultato di amministrazione in avanzo), scelta risultante dal recepimento, tra l’altro, degli indirizzi della Sezione centrale delle autonomie, ed assumendo portata vincolante per le altre Sezioni regionali di controllo dal momento che verte “su una materia per la quale l’omogeneità di trattamento costituisce obiettivo imprescindibile”.

Fatta questa breve ricognizione esplicativa del quadro d’insieme dei pareri richiesti nell’anno in esame, si ritiene comunque utile riportare per ciascuno di essi, i dati e gli estremi più significativi:



Pareri espressi relativi alle richieste inoltrate ai Comuni toscani alla sezione regionale della Corte dei Conti nel 2006

N.	Data invio	Ente richiedente	Oggetto del parere richiesto	Esito
1	12.12.2005	Comune di Campagnatico	In caso di controversie presso il Commissario per gli usi civici di Roma (..omissis..). Se è legittimo imputare al Comune il pagamento della parcella professionale del CTU nominato con proprio provvedimento dallo stesso Commissario e di esclusiva fiducia dello stesso.	Rich.dichiarata inammissibile con delib. 1/P del 16.1.2006
2	12.4.2006	Comune di Aulla (richiesta diretta)	Responsabilità del Segretario comunale derivanti dai compiti di collaborazione con gli organi dell'ente e dalle funzioni di assistenza giuridica amministrativa in tema di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.	Rich.dichiarata inammissibile con delib. 2/P del 8.6.2006
3	16.5.2006	Presidente UNCEM	Quesito in ordine all'obbligo dell'osservanza da parte delle Comunità montane che abbiano assunto competenze e funzioni dei Consorzi obbligatori di bonifica non costituiti dai proprietari, in applicazione di leggi regionali, dei vincoli apposti dalla legislazione statale in materia di assunzioni di personale e delle disposizioni della legge finanziaria 2006 relative al rispetto dei limiti quantitativi in materia di spese per il personale.	espresso con delib. 3/P del 19.7.2006
4	16.5.2006	Comune di Terricciola	Quesito in ordine alla possibilità per un Consorzio costituito tra comuni per l'esercizio di servizi pubblici associati, di assumere personale a tempo indeterminato per coprire vacanze organiche originate dall'opzione esercitata da dipendenti interessati a rimanere nella dotazione organica dell'ente di appartenenza.	espresso con delib. 3/P del 19.7.2006
5	18.7.2006	Comune di S. Miniato	Quesito in ordine all'imputazione del costo relativo al personale assegnato/comandato ad una Istituzione costituita ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett.d), del d.lgs 267/2000. In particolare, se tale costo deve essere considerato tra le spese del Comune rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge finanziaria 2006, o all'Istituzione cui il personale è stato preposto in quanto dalla stessa utilizzato.	espresso con delib. 4/P del 24.7.2006
6	21.8.2006	Comune di Rapolano Terme	a) interpretazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) in materia di restrizione della spesa per il personale; b) perdita o meno della soggettività passiva da parte del comune ai fini dell'IVA nel caso in cui la gestione dei servizi non sia diretta ma affidata a terzi	espresso con delib. 5/P del 4.10.2006
7	5.9.2006	Comune di Capannori	Quesito in ordine alla correttezza del significato da attribuire al termine "pubblicità", cui si riferisce l'articolo 1, commi 10 e 173 della legge finanziaria 2006, in caso di acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazioni di massa ai fini di pubblicità istituzionale.	espresso con delib. 6/P del 4.10.2006
8	30.11.2006	Comunità Montana del Mugello	Quesito in ordine al rimborso spese legali relative a giudizi erariali. Interpretazione combinato disposto art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996 e art. 10-bis, comma 10 D.L. 223/2005.	
9	18.12.2006	Comune di Monteriggioni	Quesito in ordine alla interpretazione dell'espressione "avanzo di bilancio" in particolare se debba essere interpretata in senso tecnico ai sensi dell'art. 228 TUEL, vale a dire come avanzo della gestione competente rispetto alle previsioni iniziali di bilancio oppure come "avanzo di amministrazione" ai sensi dell'art. 187 del TUEL.	espresso con delib. 2P/07 del 16.1.2007

7. Attività di comunicazione e informazione

Particolare importanza nell'attività che affianca la funzione di tipo istituzionale del CAL rivestono le attività di informazione e comunicazione esterna nelle quali il Consiglio delle Autonomie locali è da tempo impegnato. L'obiettivo primario che ci prefiggiamo con tali attività è quello di instaurare con gli enti locali un rapporto costante di interscambio comunicativo, teso ad affermare sempre più una presenza del sistema dei governi locali che renda evidente, anche ai cittadini, il loro ruolo nel governo della cosa pubblica.

Il sistema di comunicazione che il CAL ha inteso creare in questi anni, attraverso l'utilizzo di vari strumenti, vuol costituire infatti un canale di dialogo operativo tra comuni, province e regione in una fase nella quale vanno ridefinendosi le competenze dei governi locali. Lo scopo è quello di favorire prima di tutto la cooperazione interistituzionale e contemporaneamente consentire una maggiore partecipazione ai processi decisionali di interesse regionale da parte di tutti i livelli di governo interessati.

il CAL cerca pertanto di svolgere una funzione di promozione di assistenza ed informazione ai comuni ed agli enti locali toscani.

Gli strumenti che costituiscono il sistema di comunicazione di cui il CAL si è dotato sono quelli di seguito illustrati:

1. *La News letter elettronica, con cadenza settimanale*
2. *Il sito internet, con una sezione dedicata ad un forum di consultazione sulle proposte in esame presso il Consiglio stesso*
3. *La collana editoriale, che ospita atti di convegni, rapporti scientifici, approfondimenti.*
4. *Le rassegne ed i convegni.*

La News Letter

Il sistema di comunicazione del CAL si serve di una News letter elettronica con cadenza settimanale per la rapida diffusione delle informazioni utili.

La News letter viene inviata via e-mail ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, di Comunità montane, ai consiglieri e dirigenti regionali nonché a tutti coloro che ne fanno richiesta.

Si tratta di uno strumento flessibile e che si articola in tre sezioni:

NEWS (notizie utili, documenti ed eventi): notizie essenziali che rinviano per approfondimenti, documenti e materiali al sito web del Consiglio delle autonomie locali

L'ATTIVITA' del CAL: spazio dedicato alle iniziative proprie del Consiglio delle autonomie locali. (Gli ordini del giorno delle sedute, gli incontri, i convegni, le iniziative.)

L'ATTIVITA' del CONSIGLIO REGIONALE: calendario delle prossime sedute del Consiglio regionale, i lavori in aula e nelle commissioni, i convegni, le iniziative.

Nel corso del 2006 sono state inviate n. 43 News letter.

Il sito web

L'elemento fondamentale di comunicazione fra il Consiglio e gli Enti locali è senza dubbio il sito web del Consiglio delle autonomie locali.

Si tratta infatti di uno strumento indispensabile per la cooperazione tra regione e autonomie locali.

Il sito si pone fondamentalmente due priorità: da una parte, aiutare i cittadini che, consultandolo, possono capire meglio i diversi ruoli di program-



mazione e di gestione che spettano alle diverse articolazioni della pubblica amministrazione locale; dall'altra, offrire ad amministratori locali ed operatori un servizio di tempestiva informazione su questioni di rilevante interesse per gli enti locali.

Il sito, attualmente articolato nei seguenti elementi fondamentali:

- **Il taccuino** (notizie settimanali)
- **I testi delle proposte** di legge, di deliberazione ed i regolamenti sui quali il CAL viene chiamato ad esprimere parere obbligatorio
- **Gli ordini del giorno** delle sedute del CAL e del Tavolo di concertazione interistituzionale
- **I pareri espressi** dal CAL

è stato sottoposto nel corso dell'anno (dopo sei anni di presenza on-line) ad una sostanziale revisione, sia dal punto di vista grafico ,con l'utilizzo di una nuova immagine caratterizzante il sistema delle autonomie della Toscana, che dal punto di vista contenutistico, con l'inserimento nel menù di molte nuove voci, rispondenti alle nuove competenze attribuite al CAL dal nuovo statuto ed ai rapporti di collaborazione instaurati dal CAL con altri organismi istituzionali.

La collana editoriale

La collana editoriale del CAL ospita atti di convegni, rapporti scientifici, approfondimenti.

Nel corso dell'anno 2006 sono stati pubblicati i seguenti volumi :

**IL GOVERNO LOCALE IN TOSCANA.
Identikit 2005**

RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITA' 2005

**LA GOVERNANCE DELLO SVILUPPO
REGIONALE IN TOSCANA**

Le rassegne ed i convegni

Il CAL ha partecipato attivamente alla rassegna "Dire & Fare" che ha avuto luogo a Carrara nel novembre 2006, con un proprio stand e con la diffusione di materiale documentale e di informazioni sulla propria attività.

Come ogni anno durante la rassegna il CAL ha tenuto una propria **seduta**.

All'interno della rassegna è stato inoltre organizzato, dal Difensore civico della Toscana in collaborazione con il Consiglio delle Autonomie locali il convegno - **I COMUNI TOSCANI E LA CARTA DELLA DIFESA CIVICA**

8. Appendice

A) Caratteristiche competenze e composizione del CAL

Caratteri e finalità

Il Consiglio delle autonomie locali è l'assemblea rappresentativa di Comuni, Province, e Comunità montane della Regione Toscana, istituita presso il Consiglio regionale con legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, poi sostituita dalla L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

Il Consiglio delle autonomie locali è definito dalla nuova legge "organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e di consultazione permanente tra Regione ed enti locali".

L'istituzione del CAL in Toscana ha preceduto la disposizione dell'art. 123 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo la quale "In ogni Regione lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Composizione

Ai sensi della LR n. 36/2000, il Consiglio delle autonomie locali è composto dai 50 membri così ripartiti:

- I 10 presidenti delle Province (membri di diritto);
- I 10 Sindaci dei Comuni capoluogo (membri di diritto);
- 23 Sindaci di Comuni non capoluogo;
- 2 Presidenti di Comunità montane;
- 2 Presidenti di Consigli provinciali;
- 2 Presidenti di Consigli comunali.

I Presidenti delle Associazioni degli enti locali (ANCI, URPT, UNCEM, Lega delle Autonomie) sono invitati permanenti alle sedute del CAL.

I componenti non di diritto sono eletti all'interno delle assemblee regionali delle rispettive categorie, convocate a tal fine dal presidente del Consiglio regionale

Il CAL elegge al proprio interno il Presidente e l'Ufficio di presidenza ed approva il proprio Regolamento.

Competenze previste dalla L.R. 36/2000

Il Consiglio delle autonomie locali:

- a) esprime *parere obbligatorio* sulle proposte di atti del Consiglio regionale che attengono:
 - alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
 - al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
 - all'istituzione di enti e agenzie regionali;
 - al bilancio regionale;
 - alla programmazione di carattere generale, che comprende il Programma regionale di sviluppo, il Documento di programmazione economica e finanziaria, i Programmi e Piani settoriali ed intersettoriali, gli altri atti di programmazione generale.
- b) può inoltre esprimere *osservazioni facoltative*:
 - su tutte le altre proposte di legge e di deliberazione depositate in Consiglio regionale.

Art. 66 "Consiglio delle autonomie locali"

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della



Toscana, con funzioni consultive e di proposta.

2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 67 "Seduta congiunta"

1. Il consiglio regionale ed il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

Il Consiglio delle Autonomie Locali è inoltre citato nelle seguenti disposizioni:

Art. 74 "Iniziativa popolare"

1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da

almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.

2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione

Art. 79 "Modifica dello Statuto"

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere ed alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

Procedure

Al fine della formulazione dei propri pareri ed osservazioni il CAL può effettuare preventive consultazioni con la generalità degli enti locali. Questa previsione, contenuta nella nuova legge regionale di disciplina del CAL (LR n. 36/2000 citata), ha innovato l'ordinamento precedente nel quale dette consultazioni erano rimesse alla competenza delle commissioni del Consiglio regionale.

Il CAL svolge normalmente dette consultazioni in via telematica, tramite il Forum di consultazione istituito a tal fine nel proprio sito web, salvi i casi in cui non ritenga opportuno convocare un'apposita riunione per favorire un dibattito diretto.

Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i termini entro i quali il CAL deve esprimere i propri pareri obbligatori e le osservazioni eventuali. In via ordinaria tali termini sono stati fissati rispettivamente in trenta e quindici giorni. Fino allo scadere di detti termini le commissioni consiliari non possono pronunciarsi sull'atto.

Lo stesso regolamento consiliare stabilisce altresì che le commissioni devono esaminare i pareri e le osservazioni del CAL, pronunciandosi espressamente su di essi, e riferirne all'aula. Le valuta-

zioni delle commissioni consiliari referenti sui pareri del CAL sono riportate in sintesi nel messaggio che esse inviano all'aula.

E' destinata invece a non trovare più applicazione la disposizione della LR 36/2000 che prevede che, qualora il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale possa procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. L'esecutività di questa disposizione era stata rinviata all'entrata in vigore di una speci-

fica modifica statutaria che ne consentisse l'applicazione ma lo Statuto regionale, approvato in seconda lettura il 19 luglio 2004, ha recepito un diverso orientamento, stabilendo espressamente all'art. 66, comma 5, che: "gli organi regionali, in caso di parere del Consiglio delle autonomie locali, contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa".

La legge dispone inoltre che il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali tengano una seduta congiunta annuale per l'esame dei problemi di interesse del sistema regionale delle autonomie



COMPONENTI IN CARICA NEL 2006

Marco Romagnoli	Presidente	Sindaco Comune di Prato
Oreste Civitelli	Vice Presidente	Pres. Cons. comunale di Arezzo
Osvaldo Angeli	Ufficio Di Presidenza	Pres. Provincia Massa Carrara
Nicola Danti	Ufficio Di Presidenza	Pres. CM. Zona E/2 – Montagna fiorentina
Riccardo Froli	Ufficio Di Presidenza	Sindaco Comune di Fauglia (PI)
Rossana Mori	Ufficio Di Presidenza	Sindaco Comune Montelupo Fiorentino (FI)
Francesco Poggi	Ufficio Di Presidenza	Sindaco Comune di Borgo a Mozzano (LU)
Daniele Lapini	Ufficio Di Presidenza	Sindaco Comune di Castiglion Fibocchi (AR)
Pietro Roselli	Ufficio Di Presidenza	Presidente Consiglio provinciale di Firenze
Antonio Abenante	Componente	Sindaco Comune di Pescia (Pt)
Maria Stella Adami	Componente	Sindaco Comune di Galliciano (Lu)
Giovanni Alessandri	Componente	Presidente CM amiata grossetano Zona I/1
Lando Baldassarri	Componente	Presidente CM. Zona N- Area Lucchese
Gabriele Bellettini	Componente	Sindaco Comune di Grosseto
Renzo Berti	Componente	Sindaco Comune di Pistoia
Giovanni Battista Biserni	Componente	Sindaco Comune di Scansano (Gr)
Guido Bombagli	Componente	Sindaco Comune di Chianciano Terme
Vincenzo Ceccarelli	Componente	Presidente provincia Arezzo
Fabio Ceccherini	Componente	Presidente provincia Siena
Maurizio Cenni	Componente	Sindaco Comune di Siena

Alessandro Cosimi	Componente	Sindaco Comune di Livorno
Leonardo Domenici	Componente	Sindaco Comune di Firenze
Pietro Fazzi	Componente	Sindaco Comune di Lucca
Paolo Fontanelli	Componente	Sindaco Comune di Pisa
Angelo Frosini	Componente	Sindaco Comune di San Miniato (Pi)
Robledo Funai	Componente	Sindaco Comune di Coreglia Antelminelli (LU)
Stefano Fusi	Componente	Sindaco Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Fi)
Michele Giannini	Componente	Sindaco Comune di Vergemoli (Lu)
Giorgio Kutufà	Componente	Presidente Provincia di Livorno
Massimo Logli	Componente	Presidente Provincia di Prato
Luigi Lucherini	Componente	Sindaco Comune di Arezzo
Enzo Manenti	Componente	Sindaco Comune di Licciana Nardi
Leonardo Marras	Componente	Sindaco Comune di Roccastrada (Gr)
Giovanni Martini	Componente	Sindaco Comune di Marciana Marina (Li)
Gianni Mazzei	Componente	Presidente Consiglio comunale di San Casciano VP
Giuseppe Montagna	Componente	Sindaco Comune di Abetone
Fabrizio Neri	Componente	Sindaco Comune di Massa
Nicola Nista	Componente	Sindaco Comune di Collesalveti (Li)
Elismo Pesucci	Componente	Sindaco Comune di Campagnatico (Gr)
Roberto Pianigiani	Componente	Sindaco Comune di Asciano (Si)
Andrea Pieroni	Componente	Presidente Provincia di Pisa
Matteo Renzi	Componente	Presidente Provincia Firenze



Gianni Resti	Componente	Presidente Consiglio provinciale di Siena
Loris Rossetti	Componente	Sindaco Comune di Fivizzano
Angiolo Sabatini	Componente	Sindaco Comune di Montemignaio (Ar)
Lio Scheggi	Componente	Presidente Provincia di Grosseto
Catalina Schezzini	Componente	Sindaco Comune di Rio nell'Elba (Li)
Andrea Tagliasacchi	Componente	Presidente Provincia di Lucca
Mauro Tarchi	Componente	Sindaco Comune di San Giovanni Valdarno (Ar)
Gianfranco Venturi	Componente	Presidente Provincia di Pistoia

Struttura tecnica

Il Consiglio delle autonomie locali è coadiuvato, per i profili tecnico-organizzativi, da un Settore di assistenza.

Nel 2006 era così composto:

Marinella Romoli	Dirigente
Carlo Cirri	Posizione organizzativa
Claudia Prina Racchetto	Funzionaria
Maurizio Ciaccheri	Funzionario
Gemma Favilli	Comunicazione
Loredana Zanolla	Segreteria

B) Principali atti in materia di collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei Conti

Convenzione sulle modalità di collaborazione fra la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, il consiglio delle autonomie per la Toscana e la Regione Toscana in merito all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali.

Il giorno 16 del mese di giugno dell'anno 2006 presso la sede della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana, in Firenze.

Fra:

- la Sezione regionale di controllo della Corte dei

Conti per la Toscana, rappresentata dal Presidente Francesco Battini;

- il Consiglio delle Autonomie per la Toscana, rappresentato dal Presidente Marco Romagnoli;
- la Regione Toscana, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Claudio Martino.

Ricordato che le funzioni di controllo collaborativo affidate alla Corte dei Conti dalla Legge 131 del 2003 sulla sana gestione degli enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei controlli interni sono "esclusivamente" finalizzate ad ottimizzare l'azione amministrativa attraverso la segnalazione agli organi collegiali elettivi di eventuali anomalie o disfunzioni gestionali ed al suggerimento delle eventuali misure da adottare nella loro piena autonomia;

Rilevato che nell'ambito del rapporto collaborativo, come sopra enunciato, l'art. 7, comma 8, della stessa legge 131/2003 prevede "ulteriori forme di collaborazione" fra le Sezioni regionali di controllo della Corte, la Regione e il Consiglio delle Autonomie al fine della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che anche le specificazioni dell'attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte da svolgersi con le modalità previste dalla Legge finanziaria 2006, rientrano nell'ambito del rapporto di collaborazione atteso dalla Legge 131/2003 ;

Condiviso da parte dei tre soggetti istituzionali toscani l'interesse pubblico ad un sempre più soddisfacente svolgimento della funzione di controllo della Sezione intesa nei termini sopraindicati, compresa altresì l'attività di espressione di pareri in materia di contabilità pubblica;

Ritenuto, a tal fine, opportuno formalizzare ed implementare i rapporti collaborativi già in atto fra la Sezione regionale della Corte, il Consiglio delle autonomie della Toscana e la Regione Toscana;

Ritenuto in particolare di convenire:

- che il Consiglio delle Autonomie della Toscana sia per la Sezione regionale l'organo di riferimento per la programmazione e le questioni di carattere generale inerenti l'esercizio dei controlli nei confronti degli enti autonomi territoriali della Toscana o per referto estesi a categorie di enti, relativamente a profili settoriali e specifici della gestione, sia per la programmazione di referti, indirizzati al Consiglio stesso;
- che la Regione Toscana, allo scopo di consentire alla Sezione della Corte di svolgere la sua funzione di controllo sugli enti autonomi territoriali sia nei confronti di tutti gli enti che di particolari categorie di essi, metta a disposizione i dati informativi del proprio sistema sulla finanza locale (SIFAL) elaborati in conformità alle esigenze rappresentate dalla stessa Sezione;
- che il Consiglio delle Autonomie possa richiedere alla Sezione regionale di controllo pareri su temi generali di contabilità pubblica di interesse degli enti locali;

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE

1. Il Consiglio delle Autonomie della Toscana è l'organo al quale la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi degli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi.

2. In ordine all'attività di controllo di cui al precedente articolo:

a) il Consiglio delle Autonomie può indicare alla Sezione regionale della Corte dei Conti profili

della gestione degli enti autonomi territoriali da inserire eventualmente nel programma dei controlli annualmente predisposto dalla stessa Sezione;

b) la Sezione regionale della Corte, qualora abbia svolto il controllo in ordine a problematiche di carattere generale per la totalità degli enti o per parte di essi, ne riferisce annualmente gli esiti al Consiglio delle Autonomie, in una specifica audizione alla quale sono invitate a partecipare le organizzazioni rappresentative degli enti;

c) la Sezione regionale della Corte, nella stessa audizione, espone al Consiglio delle Autonomie i risultati degli accertamenti effettuati, sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti autonomi territoriali rimesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, sul rispetto degli obiettivi posti dal patto annuale di stabilità e sul vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché sulla eventuale sussistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie.

3. Il Consiglio delle Autonomie esplica la facoltà di cui alla lett. a) del precedente articolo, entro 30 giorni dall'invio da parte della Sezione regionale della Corte della bozza di programma annuale dell'attività di controllo.

Gli organi della Regione possono partecipare alle audizioni di cui alle lett. b) e c).

4. La richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica da parte degli enti autonomi territoriali sono trasmessi alla Sezione regionale della Corte, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie che, in ogni caso, è messo a conoscenza dell'invio anche tramite la stessa.

Il Consiglio delle Autonomie valuta l'opportunità di divulgare l'esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all'ente richiedente.

Il Consiglio delle Autonomie può richiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica.

5. La Sezione regionale della Corte invia al Consiglio delle Autonomie l'esito dei controlli effettuati sui singoli enti locali.

6. La Giunta regionale mette a disposizione della Sezione regionale della Corte una griglia di indicatori utili alla valutazione, nel tempo e nello



spazio, della gestione finanziaria degli enti.

Il sistema degli indicatori e le sue caratteristiche sono definiti dalla Sezione sulla base degli orientamenti espressi dal Gruppo di esperti nominati dalla Sezione regionale della Corte - di cui fa parte un rappresentante della Giunta regionale e un rappresentante del Consiglio delle Autonomie - e tenendo conto delle informazioni presenti nella banca dati regionale sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).

7. La Sezione regionale della Corte mette a disposizione della Giunta Regionale i dati finanziari e gestionali, non rilevabili dai certificati di bilancio, desunti dalla medesima sulla base dei questionari annualmente compilati dalle autonomie territoriali toscane su richiesta della stessa.

Risoluzione n. 3 del 05.09.2006.

Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative.

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso

- che con la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 - si tratta della **Convenzione sulle modalità di collaborazione fra la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, il Consiglio delle Autonomie per la Toscana e la Regione Toscana in merito all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli Enti Autonomi Territoriali**, di cui alla Risoluzione approvata nella seduta del CdAL del 22 maggio 2006- la funzione di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, consistente nel collegamento tra questa ultima e i Comuni, le Province e la Città metropolitana, per la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art.7 comma 8 della L. 131/2003, risulta grandemente potenziata;
- che, in virtù della Convenzione in questione, il CdAL non solo può ora richiedere direttamente pareri su tematiche di carattere generale in materia di contabilità pubblica (v. art.4

comma terzo della Convenzione), ma può ritenersi abilitato anche a "dar voce a soggettività locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, ad esempio, le Comunità montane o i Consorzi tra Comuni" (cfr. il "considerato" del parere della Sez. regionale di controllo per la Toscana di cui alla del. 3/P depositata il 19 luglio 2006);

Ricordato

- che nella Convenzione si stabilisce inoltre che il Consiglio delle Autonomie locali "valuta l'opportunità di divulgare l'esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all'ente richiesto" (v.art. 4 comma secondo della Convenzione);
- che, ad oggi, le richieste di parere trasmesse dal Presidente del CdAL alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, hanno tutte avuto origine da specifiche richieste rivolte dagli enti locali di cui all'art.7 comma 8 della L.131/2003, ad eccezione della richiesta pervenuta dall'UNCEM Toscana il 10 maggio 2006;

Ritenuto

- di dover approvare specifiche modalità attuative dell'art.4 della Convenzione più volte citata, con riferimento sia alla richiesta dei pareri, sia alla loro divulgazione;

Delibera:

- 1) Di approvare le seguenti modalità attuative per la presentazione delle richieste di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica:
 - a) le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, da rivolgere alla Sezione regionale della Corte dei conti, inviate al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/2003, sono sollecitamente trasmesse alla stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL;
 - b) le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, che enti locali diversi da quelli previsti dall'art.7 comma 8 della L.131/2003, ovvero associazioni rappresentative degli enti locali, intendano rivolgere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art.4 comma terzo della Convenzione di cui in premessa, sono inviate al Pre-

- sidente del Consiglio delle Autonomie locali, che, previa verifica della loro riconducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica, le trasmette sollecitamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- c) e richieste di parere su temi generali in materia di contabilità pubblica che il CdAL intenda autonomamente avanzare ai sensi del citato art.4 comma terzo della Convenzione, sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL, previa deliberazione del Consiglio.
- 2) Di stabilire che, con riferimento alla divulgazione dei pareri resi dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli stessi pareri e le relative richieste siano pubblicizzate attraverso l'inserimento nel sito Internet del Consiglio delle Autonomie locali, salvo che, nel caso di cui al punto 1 lett. a), l'ente richiedente non espliciti la sua contrarietà in tal senso.
- 3) Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto al Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti.

Finito di stampare
nel mese di Novembre 2007
da
EDITRICE CERBONE
Tel. 081.8318192